



DELIBERAZIONE N. 1284

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data 13 LUG. 2016

**OGGETTO: aspettativa s. a. per motivi di famiglia del dipendente matr. 11449 ai sensi dell'art. 12 comma 1- CCNL integrativo 1998/2001 -Comparto Sanità.**

Pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire dal 14 LUG. 2016 per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la consultazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Dott.ssa Graziella Pintus

Coadiuvato dal

DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. ssa Laura Balata

DIRETTORE SANITARIO Dott.ssa Gabriella Nardi

### Su proposta del Servizio Personale

**Visto** il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

**Visto** che, con nota prot. n. PG/2016/0013361 del 15/06/2016, il dipendente, matr. 11449 ha chiesto un periodo di aspettativa senza assegni per assistenza al figlio L.T. nato il 05/05/2015, con decorrenza dal 04/08/2016 e fino al 04/01/2017;

**Visto** l'art.12, comma 1 del CCNL Integrativo 1998/2001 -Comparto sanità, in base al quale al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio;

**Visto** l'art. 12, comma 5 del CCNL Integrativo 1998/2001 -Comparto sanità- in base al quale, qualora l'aspettativa per motivi di famiglia venga richiesta per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, tali periodi pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti previsti;

**Precisato** che il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse ovvero delle aspettative di cui all'art. 12 comma 8 lett a) e b) CCNL integrativo 1998/2001, se non siano intercorsi almeno quattro mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 lett. c);



**Ritenuto**

di dover concedere al dipendente, matr. 11449 Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere in servizio presso la S.C. Neurochirurgia del P.O. San Michele, un periodo di aspettativa senza assegni per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 12, comma 1 del CCNL integrativo 1998/2001 del comparto sanità, a decorrere dal 04/08/2016 fino al 04/01/2017.

**DELIBERA**

**per i motivi esposti in premessa:**

1. di concedere al dipendente, matr. 11449, Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere in servizio presso la S.C. Neurochirurgia del P.O. San Michele, un periodo di aspettativa senza assegni per assistenza al figlio L.T nato il 05/05/2015 ai sensi dell'art.12, comma 1 del CCNL integrativo 1998/2001 del comparto sanità, a decorrere dal 04/08/2016 e fino al 04/01/2017;
2. di dare atto che tale periodo di aspettativa, senza retribuzione, per l'educazione e l'assistenza dei figli fino al sesto anno di età, pur non essendo utili ai fini della retribuzione e dell'anzianità, sono utili ai fini degli accrediti figurativi per il trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 1, comma 40, lettere a) e b) della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e nei limiti previsti;
3. di dare atto altresì che al rientro il dipendente non potrà usufruire di un altro periodo di aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, ovvero delle aspettative di cui all'art. 12 comma 8 lett. a) e b), se non siano intercorsi almeno 4 mesi di servizio attivo, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 lett c).

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Laura Balata

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Maria Gabriella Nardi

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Graziella Pintus